

N. ██████████  
N. ██████████.



**TRIBUNALE DI RAVENNA**  
*Sezione penale*

Il Giudice, dott. Cristiano Coiro,

nel procedimento indicato in epigrafe, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2021;

pronunciando sull'eccezione che i difensori di ██████████ e ██████████ hanno tempestivamente formulato circa la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi e ad essa connessi, per omesso deposito, da parte del P.M., di atti d'indagine;

considerato che alla predetta eccezione si sono associate anche le difese dei restanti imputati;

rilevato che l'eccezione predetta era stata formulata già in sede di udienza preliminare ed ivi era stata rigettata dal G.u.p., e pertanto deve ritenersi tempestiva;

**OSSERVA**

Le difese eccepiscono la nullità *ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.* della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti successivi per l'omesso deposito, da parte del P.M., delle immagini estrapolate dal sistema di captazione video presente sul luogo di commissione del reato, che ritrarrebbero le condotte di allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro degli imputati, così come descritte (dette condotte) nei capi d'imputazione. Su tali basi, le difese ravvisano la "centralità e decisività" di tale atto d'indagine e del suo omesso deposito, con conseguente lesione delle prerogative difensive, intaccate dalla indisponibilità di un atto d'indagine decisivo che potrebbe essere divenire - nella fase dibattimentale - altresì prova decisiva.

Dagli atti allegati ai fini della presente eccezione emerge che anche in sede di udienza preliminare del 27 febbraio 2019, allorquando veniva formulata l'eccezione, l'atto d'indagine in parola (ed il supporto informatico che lo contiene) non era stato depositato.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Il Giudice non ignora il maggioritario orientamento giurisprudenziale, a mente del quale l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 *bis* cod. proc. pen., comporta la sola inutilizzabilità degli atti stessi (Cass., Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017; Cass., Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013; Cass., Sez. 2, n. 29573 del 07/07/2006).

Ebbene, tale orientamento, tutt'altro che pacifico, non è condivisibile.

Da ultimo, difatti, nell'elaborazione della Suprema Corte è stato formulato un ripensamento di tale approdo, con inquadramento del vizio nella categoria della nullità generale a regime intermedio, siccome incidente sulle garanzie difensive dell'imputato.

È stato osservato, difatti, che la categoria dell'inutilizzabilità non si presta ad essere impiegata per sanzionare, come nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa discendente dall'incisione delle

90

prerogative difensive correlate ad una determinata fase processuale. Piuttosto, essa, nel suo versante c.d. patologico, per come congegnata dal Legislatore sanziona la violazione delle modalità legali di acquisizione della prova (art. 191 c.p.p.), mentre, nel suo versante c.d. fisiologico, è mera espressione della separazione delle fasi del procedimento penale.

Nel caso di specie, invece, l'omesso deposito di un elemento di prova che - come ricavabile dall'imputazione e dall'annotazione prodotta ai fini che occupano - deve dirsi certamente centrale nell'instaurando equilibrio processuale, e prima ancora in quello procedimentale, refluisce direttamente in negativo sulle prerogative difensive. Difatti, l'impossibilità per le difese di accedere compiutamente e tempestivamente al materiale probatorio raccolto dal P.M. incide in modo sostanziale sulla stessa possibilità per gli imputati di organizzare la strategia difensiva, se del caso anche tramite la scelta di riti alternativi, sicuramente influenzata - tale scelta - anche dalla tipologia e qualità degli atti d'indagine compiuti dal P.M.

Va infatti considerato che, al pari degli altri elementi essenziali dell'avviso, l'avvertimento dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini deve necessariamente ritenersi finalizzata ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa dell'indagato, e che, peraltro, non potendosi attribuire alla previsione del predetto avvertimento il valore di una mera formula di stile, non sembra possa negarsi che l'adempimento dell'obbligo posto a carico dell'accusa resti soddisfatto non già dal mero inserimento di quell'avvertimento nell'avviso di conclusione delle indagini, ma dalla contemporanea e concreta messa a disposizione per l'interessato della documentazione relativa alle indagini espletate a suo carico.

Gli atti d'indagine, infatti, devono essere ostesi contestualmente all'emissione dell'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*, quando il dispositivo di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. è destinato recedere proprio per generare una forma di contraddittorio anticipato: in ultima analisi, il deposito di tutti gli atti contestualmente all'emissione dell'avviso di conclusione delle stesse *"assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; [e] disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa"* (art. 111, comma 3, Cost.)

Ora, ben si coglie come sottrarre alla conoscenza dell'indagato rilevanti elementi di prova non può che ridondare in negativo sul diritto di difesa, come pure può inferirsi dagli artt. 416, commi 1 e 2, e 419, commi 2 e 3, c.p.p., che sono espressione del principio di completezza delle indagini e del correlato obbligo per il P.M. di sottoporre al vaglio giurisdizionale tutto il materiale raccolto (cfr. Corte. Cost. 195 del 1991).

Invero, in tale contesto, oltre alla inadeguatezza della categoria della inutilizzabilità già sul piano teorico, emerge anche la sua inopportunità sul versante degli effetti pratici, ad un duplice livello: da un lato, l'omissione descritta potrebbe avere ad oggetto anche elementi favorevoli all'imputato, con serio pregiudizio nei suoi confronti; dall'altro, potrebbero essere sottratti al giudizio ed alla cognizione del giudice elementi di prova - finanche decisivi -, così ostacolando quell'attività di ricerca della verità, che è considerato il fine primario ed ineludibile del processo penale (cfr. Corte Cost., n. 73 del 2010; Corte Cost., n. 111 del 1993; Cass., Sez. Un., n. 41281 del 17/10/2006).

Di contro, la declaratoria di nullità, comporterebbe la rinnovazione della sequenza procedimentale che, verosimilmente, potrebbe avere luogo entro un arco temporale contenuto: tale regressione, a ben vedere, non produrrebbe seri effetti negativi sulla durata del processo, ma consentirebbe al P.M. di utilizzare tutto il materiale investigativo raccolto e agli imputati di calibrare in modo pieno le proprie strategie difensive.



Ciò detto, in assenza dell'intervento delle Sezioni Unite sul punto, il Giudice condivide quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione: *"la lesione delle prerogative difensive trova il suo strumento generale di tutela nella categoria della nullità generale a regime intermedio, disciplinata dagli artt. 178 e ss. cod. proc. pen., che, ove sia riconosciuta, non si risolve nella eliminazione dell'atto dal compendio probatorio, ma piuttosto, in una restituzione delle garanzie difensive, con (eventuale) regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la lesione e riedizione della sequenza procedimentale corretta"*; e che, nel caso specifico, *"le doglianze in ordine alla lesione del diritto di difesa che consegue alla ritardata ostensione di un verbale disponibile fin dalla chiusura delle indagini preliminari debbano essere inquadrata nella categoria della nullità generale a regime intermedio, con le correlate conseguenze in tema di oneri di deduzione e sanatorie"* (Cass., Sez. 2, n. 20125 del 10/04/2018).

Ebbene, poiché l'omesso o tardivo deposito nel presente caso non può essere qualificato ai sensi degli artt. 419, comma 3, o 430 c.p.p., e giacché le difese hanno tempestivamente eccepito il vizio sussistente, ne consegue la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, per derivazione, degli atti ad essa conseguenti, ivi compreso il decreto che dispone il giudizio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett c) c.p.p., il che impone la restituzione degli atti al P.M. in sede.

**P.Q.M.**

Dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti ad essa conseguenti e dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Ravenna, 2 marzo 2021

Il Giudice  
dott. Cristiano Coiro



